



# COMUNE DI SOMMACAMPAGNA

PROVINCIA DI VERONA

Piazza Carlo Alberto, 1 – Cap. 37066

Codice Fiscale 00259810232

Tel. 045-8971311 - Fax 045-8971300 - PEC: [sommacampagna.vr@cert.ip-veneto.net](mailto:sommacampagna.vr@cert.ip-veneto.net)

## Ordinanza n. 55 del 03/11/2020

**OGGETTO: MACELLAZIONE SUINI AD USO PRIVATO A DOMICILIO: INDICAZIONI PER LIMITARE LA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19.**

### IL SINDACO

VISTO il R.D. n. 3298 del 20.12.1928 – Regolamento per la vigilanza igienico-sanitaria delle carni;

VISTI i Regolamenti CE 852/04, 853/04, 854/04, 882/04, 1099/09, 999/01;

VISTO il D.lgs. n. 333/1998;

RICHIAMATA l'ordinanza sindacale de 16 gennaio 2020 recante le prescrizioni per procedere alla macellazione annuale di suini nel periodo novembre – marzo;

VISTA la comunicazione della Regione Veneto, protocollo n. 458392 del 28/10/2020 (nostro protocollo n. 21518 del 28/10/2020) avente per oggetto "Stagione 2020-2021, macellazione suini per autoconsumo, indicazioni per limitare la diffusione della Covid-19";

CONSIDERATO che nella nota della Regione del Veneto si ribadisce la necessità di limitare la presenza di persone non conviventi durante le operazioni di macellazione;

### ORDINA

- ✓ in presenza di febbre (oltre i 37,5° C.) o altri sintomi influenzali vi è l'obbligo di rimanere al proprio domicilio e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- ✓ non possono partecipare alle operazioni di macellazione e lavorazione delle carni persone che negli ultimi 14 giorni hanno avuto contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19 o che provengano da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS;
- ✓ il locale in cui si svolge la lavorazione delle carni deve essere frequentemente areato, evitando per quanto possibile la formazione di vapore e di condensa;
- ✓ devono essere adottate precauzioni igieniche rendendo disponibili alle persone presenti nei locali idonei detergenti per le mani e raccomandando loro la frequente pulizia con acqua e sapone;
- ✓ qualora l'attività imponga una distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibile altre soluzioni organizzative, si raccomanda oltre all'uso delle mascherine anche quello di altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

I veterinari che effettuano le attività ispettive e amministrative al domicilio presso cui avviene la macellazione devono essere dotati di adeguati dispositivi di protezione, che vanno sostituiti dopo aver concluso le operazioni presso ogni

famiglia; la visita sanitaria delle carni e dei visceri e il prelievo di campioni per le analisi di laboratorio devono essere effettuate all'aperto. Al riparo da agenti atmosferici, utilizzando i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente il distanziamento fisico di almeno un metro.

Si raccomanda che il veterinario verifichi la presenza e la tracciabilità di eventuali carni di cinghiale utilizzate/lavorate, in considerazione dell'attuale situazione relativa alla Peste Suina Africana.

Si ricorda, infine, che il Piano regionale di eradicazione della Malattia di Aujeszky, di cui alla DGR n. 1555 del 03/10/2017, al fine del mantenimento della qualifica della Regione Veneto di territorio nel quale si applicano programmi nazionali approvati di controllo per la Malattia di Aujeszky /Allegato II alla decisione 2008/185/CE) prevede un numero minimo di aziende da testare annualmente (che per il Veneto è fissato in 1265) al fine di consentire di individuare la malattia con una prevalenza del 0,2% e un livello di confidenza del 95%. Per raggiungere la suddetta numerosità campionaria, si ricorda che, oltre agli allevamenti di suini da riproduzione e a quelli da ingrasso con più di 4 capi, le AULSS devono testare una percentuale di allevamenti familiari (con capacità potenziale da 1 a 4 capi) sufficiente per raggiungere la numerosità campionaria minima attribuita a ciascuna AULSS: tali prelievi possono essere effettuati in occasione delle macellazioni a domicilio.

In aggiunta alle disposizioni della Regione Veneto, si raccomanda sempre e comunque a tutti gli operatori l'uso della mascherina durante le varie fasi della macellazione, oltre all'igienizzazione delle mani.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR VENETO entro 60 giorni dalla pubblicazione.

La presente ordinanza è pubblicata sull'Albo Pretorio on-line del Comune di Sommacampagna (VR).

IL SINDACO

Fabrizio Bertolaso

*(firma ex art. 24, comma 2, D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*